

Il documento contiene il ricorso R.G. n. 14667/2015 proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sez. II, dai sigg.ri Livio Cannizzo, Daniele Dionisio Ceglia, Nunzio Ciullo, Michela Gaiaschi, Gianluca Greco, Sergio Iacoboni, Flavia Concetta Maria Ilardo, Marilena La Mura, Mirella Mallardi, Ignazio Maltese, Marco Marino, Valentina Pia Mercurio, Laura Nastasi, Emma Rossi, Antonio Andrea Salmeri, Leo Stilo, concernente la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributario, avviata con atto prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015.

I ricorrenti, in particolare, chiedono l'annullamento e/o disapplicazione dell'atto di avvio prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015, degli elenchi della seconda prova tecnico professionale e degli elenchi degli ammessi al tirocinio teorico pratico, con particolare riguardo ai posti messi a concorso delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, nella parte in cui pregiudicano la loro utile collocazione per l'ammissione al tirocinio teorico pratico.

Con tale ricorso i ricorrenti lamentano l'illegittimità della previsione di cui al punto 6.3 del bando di concorso, secondo la quale sono ammessi al tirocinio teorico pratico soltanto i candidati, tra quelli che hanno conseguito un punteggio di almeno 24/30, che rientrano in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso aumentato del 30%, ritenendo tale disposizione in contrasto con l'art. 7 del D.P.R. n. 487/1994, che prevede per l'ammissione alle successive fasi concorsuali una votazione di almeno 21/30; violazione del principio di genuinità della prova, come sancito dall'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994, e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e imparzialità, sanciti dagli art. 3 e 97 della Costituzione, per non avere l'Agenzia delle Entrate garantito, durante lo svolgimento della prova, l'osservanza delle regole di condotta poste a carico dei concorrenti e per essere venuta meno ai doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri di Commissione.

Lamentano, altresì, la falsa applicazione degli artt. 35 e 70 del D. Lgs n. 165/2001, eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento e illogicità.

Per maggiori informazioni circa il contenuto del predetto documento, rivolgersi a:

Direzione Centrale del Personale
Settore Gestione
Ufficio Contenzioso del Lavoro
Tel. 06.5054.2046
dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it